



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2024, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Giorgianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

██████████, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2020 0122166 del 18 marzo 2020, comunicato, a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, con p.e.c. del 20.5.2020;

- della nota M\_D GMIL REG2020 0122507 di comunicazione del Decreto Dirigenziale, notificata il 29 aprile 2020, con la quale è stata decurtata al ricorrente

l'anzianità relativa per un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita, per gravi e documentati motivi familiari, con il declassamento dal 9° al 37° posto della graduatoria del ruolo di appartenenza;

- ove occorra, del Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M\_D GMIL 0080676 del 12.2.2015, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M\_D GMIL 1203795 del 15.10.2014, delle disposizioni applicative emanate dal Comando Generale dell'Arma con il "*Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi*" n. C-14, nella parte in cui escludono il periodo di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 dal calcolo della anzianità di servizio utile alla progressione di carriera;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma n. 16442/2024, con cui è stato indicato questo Tribunale quale giudice competente per territorio, parte ricorrente ha ritualmente riassunto il giudizio, notificando il relativo atto anche ad uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p.a.;

Considerato che sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio per effetto dell'accoglimento del ricorso, ossia coloro la cui posizione in ruolo, in tale eventualità, subirebbe una modifica *in peius*;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei sensi appena indicati;

Considerato che, tenuto conto dell'elevato numero di tali soggetti, il collegio ritiene

di autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione, sul sito *web* della resistente amministrazione, della presente ordinanza, del ricorso introduttivo e del ricorso per riassunzione;

Ritenuto che a tali incombenzi parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato che, a tal fine, l'Amministrazione resistente è tenuta a provvedere tempestivamente alla pubblicazione, che parte ricorrente dovrà alla stessa richiedere;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del

ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 21 luglio 2026.

Si comunichi alle parti costituite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2026 e 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

Marco Maria Cellini, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaella Sara Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Valenti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.